

colo unico del disegno di legge che verrebbe così formulato:

« I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1877, n. 4727 (Serie terza) per la commutazione delle prestazioni fondiariie perpetue, che furono già prorogati sino al 30 giugno 1901, sono prorogati sino al 31 dicembre 1903.

**Fili-Astolfone, relatore.** Perfettamente.

**Presidente.** Su questo disegno di legge ha domandato di parlare l'onorevole Caratti. Ne ha facoltà.

**Caratti.** Una parola sola, onorevoli colleghi, perchè io spero che forse una dichiarazione dell'onorevole ministro mi eviterà di addentrarmi nella discussione. Si tratta di questo: con sagace pensiero, il ministro guardasigilli, ha diviso il disegno di legge relativo alle prestazioni fondiariie in due parti, una che riguarda l'affrancazione delle decime ed altre prestazioni fondiariie, l'altra concerne la commutazione delle prestazioni fondiariie perpetue.

Uno di questi disegni di legge presenta per necessità delle questioni complesse che richiederanno un esame minuto e lunghe indagini, e da ciò deriva la convenienza di una proroga sufficientemente larga come questa che fu concretata fra l'onorevole ministro e la Commissione.

Niente di simile per quanto riguarda l'altro progetto sulla commutazione delle prestazioni fondiariie. Anzi è l'inverso, perchè da parecchio tempo noi stiamo proprio attendendo il nuovo disegno di legge che deve dare l'interpretazione autentica della legge del 1887, e deve regolare una posizione che si trascina da tanti anni. Ora questa proroga così lunga non può fare che pessima impressione nei nostri paesi, se essa vuol dire che anche il disegno di legge che interessa noi debba andare nelle commutazioni fino ai limiti del termine della proroga. Ma se l'onorevole guardasigilli mi assicura che quel disegno di legge verrà portato con la massima sollecitudine all'approvazione della Camera, io non avrei motivo di svolgere le ragioni per le quali altrimenti dovrei oppormi alla lunghezza dei termini coi quali si prorogano le commutazioni. Attendo quindi una parola in questo senso dall'onorevole guardasigilli.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** La divisione del disegno di legge, alla quale ha accennato l'onorevole Caratti è la migliore testimonianza del mio desiderio e del mio fermo proposito di fare sollecitamente approvare il disegno di legge sulle prestazioni fondiariie perpetue.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana.

**Majorana.** Anch'io prendo atto volentieri delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro; e poichè egli con tanto buon volere vuol studiare il tema e portarlo presto alle deliberazioni della Camera, io lo prego di tener presente anche un altro ordine di considerazioni, che lodevolmente sono state accennate dall'onorevole relatore della Commissione.

È davvero doloroso il constatare come, dopo tante e tante proroghe, ci sia ancora una così ingente quantità di prestazioni fondiariie che non sono state affrancate. La ragione principale di questo fatto si deve attribuire a motivi d'ordine economico e soprattutto a ciò: che la misura del canone, e quindi del capitale di affrancamento, si trova spessissimo in istridente sproporzione col valore attuale dei fondi, che è di molto diminuito, come tutti sanno, per quel complesso di ragioni fiscali e commerciali che in molti luoghi han fatto rinvilire la proprietà fondiaria. Aggiungasi che originariamente si procedette con criteri viziosi nelle quotazioni, e quindi i canoni furono fissati in misura poco sincera.

Ora l'onorevole guardasigilli non può non essere impressionato dal fatto che per 28 anni, cioè dal 1873 fino ad oggi, si è trascinato di proroga in proroga il diritto di affrancare, senza che i cittadini ne abbiano convenientemente approfittato. Si credette di aver compiuto un grande progresso di fronte al Codice civile, con lo stabilire la misura dell'affrancazione in 15 annualità, anzichè in 20; ma a nulla ciò è valso perchè anche questa misura è soventi esigua ed il valore non corrisponde. Ora io chiedo: non è il caso di studiare se si possa procedere ad una revisione, ritogliendo ad esame le antiche quotizzazioni? Tale revisione avrebbe un vero e proprio carattere di equità; con essa si farebbe meglio rispondere la legge ai fini, per i quali fu creata; si rimedierebbe alla presente sproporzione tra il valore nominale